



**CONTABILITÀ, CONTROLLI, GOVERNANCE E FISCALITÀ DELLE
OPERAZIONI DI FUSIONE, SCISSIONE E CONFERIMENTO**

Aspetti tecnico-contabili e documentazione necessaria

OPERAZIONI DI FUSIONE

Roberto Fiorenti

**Dottore Commercialista e Revisore legale
Componente Comitato Tecnico Scientifico del Centro Studi ODCEC Milano**

12 settembre 2023

Indice

1. I documenti da predisporre ante operazione.
2. Il rapporto di cambio.
3. La contabilizzazione.
4. Adempimenti del Collegio sindacale.



Operazioni di fusione
I documenti da predisporre ante operazione

Forme di fusione

FUSIONE PER UNIONE – Le società partecipanti (fondende) si uniscono dando vita a una nuova società.

FUSIONE PER INCORPORAZIONE – Una o più società partecipanti (incorporande) sono integrate in una società preesistente (incorporante).

Iter procedurale

Fase preparatoria

- Trattative tra le società partecipanti.
- Definizione delle modifiche statutarie della incorporante ovvero dell'atto costitutivo della nuova società.
- Determinazione dei rapporti di cambio.
- Stesura e deposito del progetto di fusione.

Fase delle deliberazioni assembleari

- Deliberazioni delle assemblee delle società partecipanti alla fusione.
- Deposito delle deliberazioni assembleari.
- Eventuali opposizioni dei creditori anteriori al deposito del progetto di fusione.

Fase attuativa

- Stipula dell'atto di fusione.
- Deposito dell'atto di fusione.

Fase preparatoria

Contenuto del progetto di fusione – Art. 2501-ter c.c.

Dal progetto di fusione devono risultare:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

(segue)

Fase preparatoria

Contenuto del progetto di fusione – Art. 2501-ter c.c.

6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Fase preparatoria

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio è un elemento essenziale della fusione in base al quale i soci possono valutarne la convenienza dell'operazione

Esso esprime la quantità di nuove azioni (quote) della società risultante dalla fusione (o incorporante) da assegnare ai soci delle società partecipanti alla fusione (o della/e incorporata/e), in cambio di un determinato numero delle loro vecchie azioni (quote).

Se il rapporto di cambio prevede un conguaglio in denaro, questo non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Sulla congruità del rapporto di cambio si devono esprimere gli esperti nominati ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c.

Fase preparatoria

La situazione patrimoniale – Art. 2501-quater

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma (...).

La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Fase preparatoria

La relazione dell'organo amministrativo – Art. 2501-quinquies

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Fase preparatoria

La relazione degli esperti – Art. 2501-sexies

- 1. Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
 - a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;*
 - b) le eventuali difficoltà di valutazione.**
- 2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.*
- 3. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. (continua ...)*

Fase preparatoria

La relazione degli esperti – Art. 2501-sexies

(... segue)

4. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

5. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

6. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

(...)

8. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

Fase preparatoria

La relazione di stima – Art. 2501-sexies, comma 7

7. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

Fase preparatoria

Forme di pubblicità – Art. 2501-ter, comma 4

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

Fase preparatoria

Deposito di atti – Art. 2501-septies

Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

Fase deliberativa

Decisione in ordine alla fusione – Art. 2502

La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Fase deliberativa

Deposito e iscrizione della decisione di fusione – Art. 2502-bis

La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.

La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

Fase deliberativa

Opposizione dei creditori – Art. 2503

La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

Fase deliberativa

Obbligazioni – Art. 2503-bis

I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

Fase deliberativa

Tutela dei soci

La tutela dei soci si attua generalmente con due strumenti:

- l'impugnazione della delibera assembleare di approvazione della fusione;
- l'esercizio del diritto di recesso dalla carica di socio.

L'esercizio del diritto di recesso è espressamente previsto:

- nelle società di persone (art. 2502, primo comma);
- nelle società a responsabilità limitata (art. 2473).

Per le società per azioni si applicano ai casi di esercizio del diritto di recesso previsti in presenza di: cambiamenti dell'oggetto sociale (quando comportano un cambiamento significativo dell'attività); trasformazione della società; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di cause di recesso; modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; proroga del termine; l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione dei titoli azionari.

Fase attuativa

Atto di fusione – Art. 2504

La fusione deve risultare da atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società' partecipanti alla fusione.

Fase attuativa

Effetti della fusione – Art. 2504-bis

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

(continua)

Fase attuativa

Effetti della fusione – Art. 2504-bis

(segue)

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

(continua)

Fase attuativa

Effetti della fusione – Art. 2504-bis

(segue)

La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

Fase attuativa

Invalidità della fusione – Art. 2504-quater

Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Fase attuativa

Divieto di assegnazione di azioni o quote – Art. 2504-ter

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Fase attuativa

Incorporazione di società interamente possedute – Art. 2505

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies.

I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso (...) chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

Fase attuativa

Incorporazione di società possedute al novanta per cento – Art. 2505-bis

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies, e che l'iscrizione o la pubblicazione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

Fase attuativa

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – Art. 2501-bis

Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

(continua)

Fase attuativa

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – Art. 2501-bis

(segue)

Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.



Operazioni di fusione
Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio rappresenta il prezzo di scambio fra le azioni o le quote delle società coinvolte nell'operazione.

Il rapporto di cambio è influenzato dal potere contrattuale delle parti.

Distinzione tra rapporto di cambio teorico e rapporto di cambio reale.

La stima del valore economico delle società che si fondono è determinante ai fini della quantificazione del rapporto di cambio.

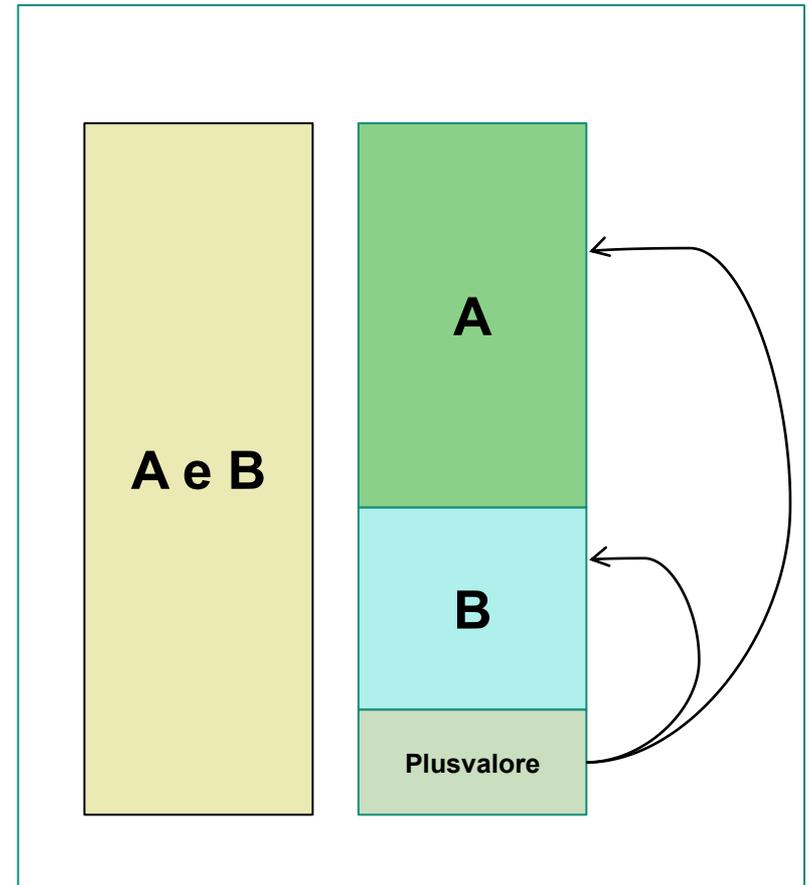
Il rapporto di cambio

Determinazione del valore economico delle società partecipanti

Determinazione del valore economico delle società partecipanti.

Determinazione del valore economico del complesso aziendale risultante dalla fusione.

Ripartizione tra le società partecipanti del plusvalore derivante dalla valutazione unitaria.



Il rapporto di cambio

Determinazione del valore economico delle società partecipanti

Classificazione dei metodi di valutazione delle aziende:

- metodi reddituali;
- metodi patrimoniali;
- metodi finanziari;
- metodi dei multipli.

Il rapporto di cambio

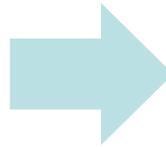
Determinazione – Fusione per incorporazione

$$\text{Rapporto di cambio} = \frac{\text{Valore economico incorporanda}}{\text{Nr. azioni incorporanda}} : \frac{\text{Valore economico incorporante}}{\text{Nr. azioni incorporante}}$$

Il rapporto di cambio

Determinazione – Fusione per incorporazione

Società A	
Valore economico	1.000.000
Nr. Azioni	100.000
Capitale sociale	100.000
Valore nominale delle azioni	1,00



Società B	
Valore economico	4.000.000
Nr. Azioni	200.000
Capitale sociale	1.000.000
Valore nominale delle azioni	5,00

Rapporto fra i valori economici	$\frac{1.000.000}{4.000.000} = 1/4$
---------------------------------	-------------------------------------

Rapporto di cambio	$\frac{10,00}{20,00} = 1/2$
--------------------	-----------------------------

Aumento di capitale sociale di B			
Nr. Azioni corrispondenti	100.000	x	1/2 = 50.000
Aumento di capitale sociale	50.000	x	5,00 = 250.000

Il rapporto di cambio

Determinazione – Fusione per unione

$$\text{Rapporto di cambio} = \frac{\text{Valore economico fondenda}}{\text{Nr. azioni fondenda}} : \frac{\text{Valore economico società risultante}}{\text{Nr. azioni società risultante}}$$

Il rapporto di cambio

Determinazione – Fusione per unione

Società A	
Valore economico	1.000.000
Nr. Azioni	100.000
Capitale sociale	100.000
Valore nominale delle azioni	1,00

Società B	
Valore economico	4.000.000
Nr. Azioni	200.000
Capitale sociale	1.000.000
Valore nominale delle azioni	5,00

Società AB	
Valore economico	5.000.000
Nr. Azioni	500.000
Capitale sociale	1.500.000
Valore nominale delle azioni	3,00

Società A	1.000.000	
Rapporto fra i valori economici	-----	= 1/5
	5.000.000	
	10,00	
Rapporto di cambio	-----	= 1/1
	10,00	

Società B	4.000.000	
Rapporto fra i valori economici	-----	= 4/5
	5.000.000	
	20,00	
Rapporto di cambio	-----	= 2/1
	10,00	

Ripartizione capitale sociale AB			
Nr. Azioni corrispondenti (soci di A)	100.000	x 1	= 100.000
Nr. Azioni corrispondenti (soci di B)	200.000	x 2	= 400.000
			<u>500.000</u>
Capiale sociale AB (soci di A)	100.000	x 3,00	= 300.000
Capiale sociale AB (soci di B)	400.000	x 3,00	= 1.200.000
			<u>1.500.000</u>

Il rapporto di cambio

Determinazione – Fusione di società non azionarie

Si determina il rapporto tra i valori economici delle società e si calcola per ogni socio la quota spettante in base alla percentuale detenuta dallo stesso nella società che si estingue.

$$\text{Rapporto di cambio} = \frac{\text{Valore economico incorporanda}}{\text{Valore economico incorporante}}$$

$$\text{Rapporto di cambio} = \frac{\text{Valore economico fondenda}}{\text{Valore economico società risultante}}$$



Operazioni di fusione La contabilizzazione

Bilanci e situazioni contabili

Situazione patrimoniale di riferimento (art. 2501-quater c.c.).

Bilanci straordinari che evidenzino il valore economico delle società partecipanti, ai fini della determinazione del rapporto di cambio (non espressamente previsti dalla norma).

Situazioni contabili delle società fondende al momento dell'efficacia della fusione.

Situazioni contabili di apertura al momento dell'efficacia della fusione.

La contabilizzazione

La situazione patrimoniale – Art. 2501-quater

Funzione informativa e di aggiornamento dei saldi dei conti dell'ultimo bilancio.

Bilancio infrannuale, di tipo ordinario (OIC 4).

Schemi e principi contabili previsti per la redazione del bilancio di esercizio.

La contabilizzazione

Bilancio straordinario

Valori correnti.

Senza vincoli di forma.

Rilevanza interna.

La contabilizzazione

Bilancio di chiusura

Non esplicitamente previsto dalla normativa civilistica.

Bilancio ordinario infrannuale redatto secondo il principio contabile OIC 30 «*I bilanci intermedi*».

Non predisposto in caso di retrodatazione degli effetti contabili (si predispone una situazione contabile).

La contabilizzazione

Bilancio di apertura

Trasferimento dei valori patrimoniali delle società estinte nella contabilità della società incorporante o risultante dalla fusione.

Le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione (art. 2504-bis c.c.).

Recepisce le operazioni di integrazione e il trattamento contabile degli avanzi e disavanzi di fusione.

Redazione di una nota esplicativa che chiarisca ed illustri i criteri di valutazione delle attività e passività, le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento ed il trattamento contabile degli avanzi e disavanzi di fusione.

Nelle fusioni per unione rappresenta per la nuova società l'inventario iniziale dell'impresa.

La contabilizzazione

Consolidamento dei saldi contabili – OIC 4

Operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato.

Il procedimento di consolidamento dipende dalla retrodatazione contabile o meno della fusione.

Retroattività contabile

Predisposizione di una situazione contabile finale.

Si elidono i crediti e debiti reciproci, i costi, e ricavi e gli utili e le perdite interni scaturenti dalle operazioni compiute fra incorporante ed incorporata nel periodo.

Elisione della partecipazione detenuta dall'incorporante nell'incorporata e rilevazione della differenza di annullamento (disavanzo o avanzo di fusione).

Eliminazione dei dividendi infragruppo distribuiti nel periodo.

(continua)

La contabilizzazione

Consolidamento dei saldi contabili – OIC 4

(segue)

Senza retroattività contabile

Predisposizione di un bilancio di chiusura completo.

Eliminazione di eventuali crediti e debiti reciproci.

Eliminazione della partecipazione nell'incorporata ed eliminazione dei saldi dei conti accesi al capitale sociale ed alle riserve. *(Non si applica nelle fusioni per unione).*

La contabilizzazione

Differenze di fusione

Differenze da concambio

Sono determinate dalla differenza fra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi.

Differenza positiva → *disavanzo da concambio.*

Differenza negativa → *avanzo da concambio.*

Differenze da annullamento

Sono originate dalla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante (che viene eliminato per effetto della fusione) e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante.

Differenza positiva → *disavanzo da annullamento.*

Differenza negativa → *avanzo da annullamento.*

La contabilizzazione

Differenze di fusione - Art. 2504-bis

Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima;

se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento.

(...) Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

La contabilizzazione

Disavanzo di fusione – Trattamento generale

Imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo e, per la differenza, ad avviamento.

Trattamento contabile analogo a quello delle differenze di consolidamento.

In regime di neutralità fiscale, se imputato agli elementi dell'attivo e del passivo, comporta l'iscrizione delle imposte differite e anticipate (cfr. OIC 4).

La contabilizzazione

Disavanzo da annullamento

Individuazione della natura economica delle differenze di annullamento, e la conseguente determinazione del loro corretto trattamento contabile.

Non è possibile iscrivere i maggiori valori correnti delle attività, né l'avviamento quando il disavanzo non rappresenta valori economici effettivamente esistenti e recuperabili con lo svolgimento della gestione. (Il disavanzo da annullamento deriva da perdite pregresse dell'incorporata o da un "eccesso di costo").

L'avviamento è soggetto ad ammortamento e al test di verifica del valore.

Il disavanzo da annullamento derivante da perdite pregresse o ad un "eccesso di costo" è eliminato, portandolo a riduzione del patrimonio netto post fusione o, se questo non è possibile, imputandolo al conto economico.

La contabilizzazione

Disavanzo da concambio

Il disavanzo da concambio si può originare sia nella incorporazione che nella fusione propria.

Il disavanzo da concambio corrisponde, sul piano economico, ad una parte del "costo di acquisizione" dell'incorporata ed è giustificato da un effettivo maggior valore della incorporata rispetto al suo attivo netto contabile.

Il disavanzo da concambio è imputato, ove possibile, prioritariamente agli elementi dell'attivo e del passivo della società di cui si è acquisito il controllo e solo per la parte residua, nel rispetto delle condizioni previste dal n. 6 del primo comma dell'art. 2426, ad avviamento.

Redazione della relazione di stima del patrimonio della società incorporata ai sensi dell'art. 2343 Cod. Civ. con riferimento alla data di efficacia reale della fusione (Massima n. 72 del Consiglio Notarile di Milano del Novembre 2005).

La contabilizzazione

Avanzo da annullamento

Individuazione della natura economica delle differenze di annullamento, e la conseguente determinazione del loro corretto trattamento contabile.

L'avanzo che abbia natura di utile, o che corrisponda a rivalutazioni dei beni della partecipata, è iscritto in apposita riserva di patrimonio netto, che assumerà la denominazione "Riserva avanzo di fusione", come previsto dal Principio contabile 28, oppure utilizzato per la ricostituzione, nel bilancio dell'incorporante, di riserve in sospensione d'imposta.

L'importo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite futuri o un *badwill* per insufficiente redditività sarà iscritto in un apposito fondo rischi ("Fondo rischi per oneri e perdite da fusione").

L'avanzo da annullamento e da concambio che abbiano natura di riserva possono essere cumulati ed iscritti in un'unica voce.

L'avanzo non consente l'iscrizione di valori correnti delle attività e passività diversi dai valori contabili, né dell'avviamento.

La contabilizzazione

Avanzo da concambio

L'avanzo da concambio può rappresentare o una riserva assimilabile alla "riserva sovrapprezzo azioni" o una generica riserva di capitale ("Riserva avanzo di fusione").

Può essere utilizzato per la ricostituzione di riserve in sospensione d'imposta.

L'avanzo da annullamento e da concambio che abbiano natura di riserva possono essere cumulati ed iscritti in un'unica voce.

L'avanzo non consente l'iscrizione di valori correnti delle attività e passività diversi dai valori contabili, né dell'avviamento.

La contabilizzazione

Primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione

Per ogni voce dell'attivo e del passivo i singoli conti delle società partecipanti alla fusione sono aggregati in un'unica voce.

I dati dell'esercizio precedente si riferiscono alla società incorporante; non sono previsti se la società risultante dalla fusione è una nuova società.

Nelle fusioni per incorporazione nella nota integrativa è allegata una tabella che, sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico, riporti in colonne affiancate:

- a) gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell'incorporante);
- b) gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più di una) nel bilancio d'apertura;
- c) gli importi dell'incorporata iscritti nel bilancio dell'esercizio, se determinabili, senza eccessiva difficoltà.

Indicazione dei criteri seguiti nell'iscrizione dei valori correnti delle attività e passività e dell'avviamento in sostituzione del disavanzo.

Situazione economico-patrimoniale pro-forma con i dati dell'esercizio precedente.

La contabilizzazione

Fusione inversa

È una forma particolare di fusione per incorporazione, nella quale la società partecipata incorpora la società partecipante.

Si possono verificare tre casi:

- a) società controllante-incorporata che detiene una partecipazione totalitaria della società controllata-incorporante;
- b) società controllante-incorporata che detiene una partecipazione di maggioranza non totalitaria nella società controllata-incorporante;
- c) società controllante-incorporata che possiede una partecipazione di controllo non maggioritario nella società controllata-incorporante (dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria).

Fra gli elementi dell'attivo dell'incorporata che a seguito della fusione "passano" all'incorporante, trova collocazione la voce "azioni o quote della società incorporante".

(continua)

La contabilizzazione

Fusione inversa

(segue)

L'incorporante procede ad un aumento del capitale sociale sulla base del valore di cambio fra incorporante e incorporata.

Le azioni dell'incorporante emesse vengono assegnate ai soci della società incorporata, in base al rapporto fra i valori effettivi dei patrimoni delle due società. Nell'ipotesi di controllo al 100%, i soci dell'incorporata ricevono le azioni dell'incorporante nella medesima proporzione della loro partecipazione nell'incorporata.

Successivamente si procede all'annullamento delle azioni proprie ed alla conseguente riduzione del capitale sociale.

Se la partecipazione è totalitaria l'operazione può essere realizzata assegnando le azioni "proprie" ai soci della controllante-incorporata.

Natura delle "differenze di fusione" che si vengono a formare in sede di redazione del "bilancio di apertura".

Applicabilità della disciplina prevista per il disavanzo di fusione.

La contabilizzazione

Fusione inversa

(segue)

Fusione inversa con partecipazione totalitaria

Le azioni della controllata-incorporante di cui la stessa viene in possesso a seguito della fusione è opportuno che vengano assegnate ai soci della controllante incorporata anziché essere annullate.

Il complesso economico unificato dopo la fusione ha lo stesso valore sia nell'incorporazione diretta sia nell'incorporazione rovesciata.

I valori correnti delle attività e passività ed il relativo avviamento della controllata-incorporante, che hanno determinato il prezzo di acquisto della partecipazione totalitaria, nei limiti del disavanzo di fusione, possono essere fatti emergere anche nell'ipotesi della fusione inversa.

Per i soci della controllante-incorporata i beni della controllata-incorporante hanno sempre lo stesso costo ed è possibile il trasferimento del costo della partecipazione sui beni della controllata.

La contabilizzazione

Fusione inversa

(segue)

Fusione inversa con partecipazione di controllo non totalitaria

Il capitale sociale post-fusione deve essere attribuito in parte anche ai soci di minoranza della controllata.

Devono essere determinati i valori economici effettivi dei patrimoni delle due società e stabilito il rapporto di cambio.

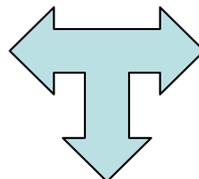
La controllata-incorporante effettuerà un aumento di capitale da attribuire ai soci dell'incorporata-controllante mentre i soci di minoranza dell'incorporante manterranno le azioni da essi possedute.

L'annullamento delle azioni "proprie" in presenza di una differenza tra il loro valore contabile e la corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'incorporante-controllata genera una differenza di fusione (avanzo o disavanzo).

Esempio 1

Fusione per unione

Società A	
Valore economico	600.000
Nr. Azioni	200.000
Capitale sociale	200.000
Valore nominale delle azioni	1,00



Società B	
Valore economico	200.000
Nr. Azioni	100.000
Capitale sociale	100.000
Valore nominale delle azioni	1,00

Società AB	
Valore economico	800.000
Nr. Azioni	400.000
Capitale sociale	400.000
Valore nominale delle azioni	1,00

Rapporto di cambio Società A	
600.000	
Rapporto fra i valori economici	----- = 3/4
800.000	
	VeA:AzA = 3
Rapporto di cambio	----- = ----
	VeAB:AzAB = 2

Rapporto di cambio Società B	
200.000	
Rapporto fra i valori economici	----- = 1/4
800.000	
	VeB:AzB = 2
Rapporto di cambio	----- = ----
	VeAB:AzAB = 2

Ripartizione capitale sociale AB					
Nr. Azioni corrispondenti (soci di A)	200.000	x	1,50	=	300.000
Nr. Azioni corrispondenti (soci di B)	100.000	x	1,00	=	100.000
					<u>400.000</u>
Capitale sociale AB (soci di A)	300.000	x	1,00	=	300.000
Capitale sociale AB (soci di B)	100.000	x	1,00	=	100.000
					<u>400.000</u>

Esempio 1

Fusione per unione

<u>Stato patrimoniale</u>	A	B	Aumento di capitale sociale Soci A	Aumento di capitale sociale Soci B	AB post fusione
Immobilizzazioni	350.000	100.000			450.000
Crediti	250.000	170.000			420.000
Disponibilità liquide	100.000	50.000			150.000
Totale attività	700.000	320.000	-	-	1.020.000
Debiti	400.000	200.000			600.000
Fondi rischi	30.000	10.000			40.000
Capitale sociale A	200.000		(200.000)		-
Capitale sociale B		100.000		(100.000)	-
Capitale sociale AB			300.000	100.000	400.000
Riserve A	70.000		(70.000)		-
Riserve B		10.000		(10.000)	-
Avanzo (da concambio)				10.000	10.000
Disavanzo (da concambio)			(30.000)		(30.000)
Totale passività	700.000	320.000	-	-	1.020.000

Capiatale sociale di AB ex soci A	300.000
Patrimonio netto di A	270.000
Disavanzo da concambio	30.000

Capiatale sociale di AB ex soci B	100.000
Patrimonio netto di B	110.000
Avanzo da concambio	(10.000)

Capitale sociale AB assegnato

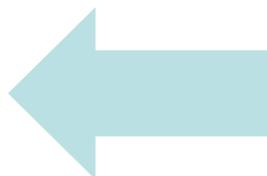
Ex Soci A	300.000	75,0%
Ex Soci B	100.000	25,0%
Totale	400.000	100,0%

Esempio 2

Fusione per incorporazione

Controllata al 70% da A.

Società A	
Valore economico	600.000
Nr. Azioni	200.000
Capitale sociale	200.000
Valore nominale delle azioni	1,00



Società B	
Valore economico	200.000
Nr. Azioni	100.000
Capitale sociale	100.000
Valore nominale delle azioni	1,00

Rapporto fra i valori economici	$\frac{200.000}{600.000} = \frac{1}{3}$
---------------------------------	---

Rapporto di cambio	$\frac{\text{VeB:AzB}}{\text{VeA:AzA}} = \frac{2,00}{3,00} = \frac{2}{3}$
--------------------	---

Aumento di capitale sociale di A destinato ai soci terzi di B

Nr. Azioni corrispondenti	30.000	x	$\frac{2}{3}$	=	20.000
Aumento di capitale sociale	20.000	x	1,00	=	20.000

Soci terzi di B	
Nr. Azioni Capitale sociale di B	100.000
Percentuale di partecipazione - Terzi	30%
Azioni di B dei soci terzi	30.000

Composizione capitale sociale A post fusione

Soci A	200.000	90,91%
Ex Soci terzi B	20.000	9,09%
Totale	<u>220.000</u>	<u>100,00%</u>

Esempio 2

Fusione per incorporazione

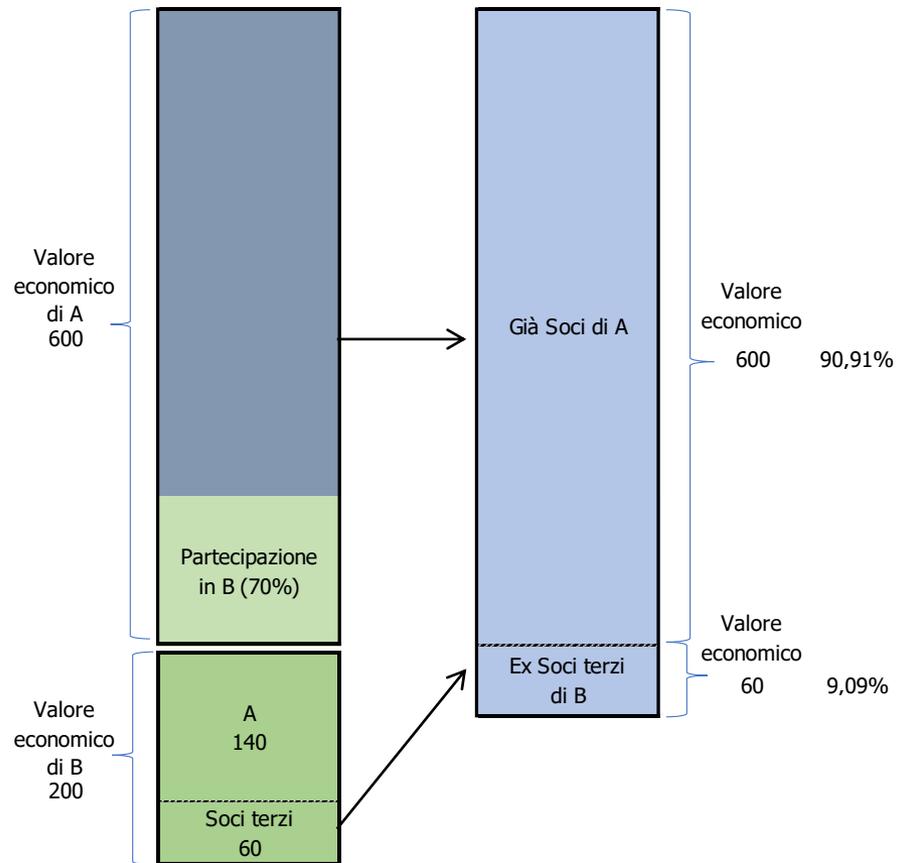
<u>Stato patrimoniale</u>	A Incorporante	B Incorporata	Annullamento partecipazione	Aumento di capitale sociale	A post fusione
Immobilizzazioni	300.000	100.000			400.000
Partecipazione B (70%)	100.000		(100.000)	-	-
Crediti	200.000	170.000			370.000
Disponibilità liquide	100.000	50.000			150.000
Totale attività	700.000	320.000	(100.000)	-	920.000
Debiti	400.000	200.000			600.000
Fondi rischi	30.000	10.000			40.000
Capitale sociale A	200.000			20.000	220.000
Capitale sociale B		100.000	→ (70.000)	(30.000)	-
Riserve A	70.000		70% → (7.000)	(3.000)	70.000
Riserve B		10.000	→ (7.000)	(3.000)	-
Disavanzo (da annullamento)			(23.000)		(23.000)
Avanzo (da concambio)				13.000	13.000
Totale passività	700.000	320.000	(100.000)	-	920.000

Valore della partecipazione in B	100.000
Quota del PN di B (70%)	77.000
Disavanzo da annullamento	23.000

Aumento capitale sociale ex soci B	20.000
Quota del PN di B (30%)	33.000
Avanzo da concambio	(13.000)

Esempio 2

Fusione per incorporazione

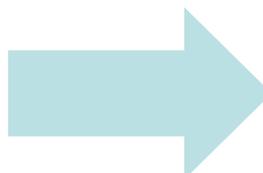


Esempio 3

Fusione inversa

Controllata al 70% da A.

Società A	
Valore economico	600.000
Nr. Azioni	200.000
Capitale sociale	200.000
Valore nominale delle azioni	1,00



Società B	
Valore economico	200.000
Nr. Azioni	100.000
Capitale sociale	100.000
Valore nominale delle azioni	1,00

Rapporto fra i valori economici	$\frac{600.000}{200.000} = 3,00$
---------------------------------	----------------------------------

Rapporto di cambio	$\frac{VeA:AzA}{VeB:AzB} = \frac{3,0}{2,0} = 3/2$
--------------------	---

Valore economico A	600.000	75%
Valore economico B	200.000	25%
Valore economico A+B	800.000	100%

CS di B (ante fusione)	100.000
Rapporto fra valori economici	3
Aumento da effettuare	300.000
Capitale sociale teorico	400.000
Aumento CS (con assegnazione azioni di B)	70.000
Aumento CS effettivo	230.000

Soci terzi di B	
Nr. Azioni Capitale sociale di B	100.000
Percentuale di partecipazione - Terzi	30%
Azioni di B dei soci terzi	30.000

Capitale sociale B (post fusione)			
Soci terzi B	30.000	9,09%	
Ex Soci A (assegnazione)	70.000	21,21%	
Ex Soci A (aumento CS)	230.000	69,70%	90,91%
Totale capitale sociale	330.000		

Esempio 3

Fusione inversa

<u>Stato patrimoniale</u>	A Incorporata	B Incorporante	Aumento di capitale sociale	Annullamento partecipazione	B post fusione
Immobilizzazioni	300.000	100.000			400.000
Partecipazione B (70%)	100.000	-	(100.000)		-
Crediti	200.000	170.000			370.000
Disponibilità liquide	100.000	50.000			150.000
Totale attività	700.000	320.000	(100.000)	-	920.000
Debiti	400.000	200.000			600.000
Fondi rischi	30.000	10.000			40.000
Capitale sociale A	200.000		(200.000)		-
Capitale sociale B		100.000	230.000		330.000
Riserve A	70.000		(70.000)		-
Riserve B		10.000			10.000
Avanzo di fusione					-
Disavanzo di fusione			(60.000)		(60.000)
Totale passività	700.000	320.000	(100.000)	-	920.000

Aumento Capitale sociale di B	230.000
PN di A	270.000
Assegnazione Partecipazione in B	(100.000)
Disavanzo di fusione	60.000



Operazioni di fusione Adempimenti del collegio sindacale

Collegio sindacale

Adempimenti nelle operazioni di fusione

Norma 10.4

Vigila sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili.

Verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Verifica la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti obbligatori.

Verifica il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento.

Verifica l'esistenza dei presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali.

Adempimenti nelle operazioni di fusione

Norma 10.4 (segue)

Verifica la completezza dell'atto di fusione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione.

Verifica la correttezza degli atti posti in essere ad esecuzione della fusione e il particolare dell'assegnazione di azioni o quote.

In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, vigila sull'osservanza di quanto specificamente previsto dalla legge (articolo 2501-bis del codice civile).

Nelle ipotesi in cui al socio è attribuito il diritto di recesso applica le disposizioni contenute nella Norma 10.9.

Grazie per l'attenzione.